



# REGOLAMENTO DELLA PRATICA FORENSE

Approvato nella seduta dell'8 novembre 2018

## ART.1 (Domanda)

Chi intende iscriversi al Registro dei Praticanti deve presentare relativa istanza corredata da:

- certificato di laurea o autocertificazione (5 anni o 3+2) con l'elenco degli esami sostenuti e relativa votazione;
- dichiarazione rilasciata da Avvocato iscritto all'Ordine di Sassari attestante lo svolgimento della pratica presso lo studio;
- informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.), scheda dati anagrafici;
- fotocopia documento d'identità in corso di validità;
- fotocopia del codice fiscale;
- n. 3 fotografie;
- ricevuta versamento della tassa iscrizione e quant'altro richiesto dalla legge e dai regolamenti.

L'istanza dev'essere redatta conformemente a quanto previsto dalla normativa di rango primario e regolamentare; a tal fine l'istante potrà utilizzare la modulistica predisposta ed approvata dal Consiglio.

Il praticante è tenuto a comunicare tempestivamente e, comunque entro il termine di gg.15, tutte le variazioni relative ai dati forniti al momento dell'iscrizione, che intervengano nel corso della pratica.

Gli studenti universitari iscritti presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Sassari in possesso dei requisiti di legge, che intendano richiedere l'iscrizione al Registro dei Praticanti, dovranno altresì provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla Convenzione stipulata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari con il citato Dipartimento e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine.

Coloro che, al momento del deposito dell'istanza di iscrizione nel Registro Praticanti, frequentino la SSPL e intendono presentare contestuale istanza di sostituzione di un anno di pratica devono allegare all'istanza il certificato di iscrizione alla SSPL, riservandosi espressamente di produrre il relativo diploma ai fini della convalida.

Il certificato di iscrizione alla SSPL può essere sostituito da relativa autocertificazione resa nei modi ed ai sensi del D.Lgs. n.445/2002; in tal caso il certificato rilasciato dalla Scuola dovrà essere prodotto quando il Consiglio ne faccia richiesta, nell'esercizio dei suoi poteri di verifica e controllo.

Ove, al momento dell'iscrizione al Registro dei Praticanti, l'istante sia in possesso del diploma della SSPL, dovrà allegarlo all'istanza di iscrizione e contestualmente fare richiesta di riconoscimento del 1° anno di pratica.



I Praticanti che frequentino un tirocinio presso gli Uffici giudiziari di Sassari ai sensi del D.L. n.69/2013, al momento del deposito dell'istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti devono allegare alla stessa un'autocertificazione resa nei modi ed ai sensi del D.Lgs. n.445/2002, avente ad oggetto quanto previsto dalla convenzione stipulata dall'Ufficio giudiziario con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari. Gli stessi possono presentare contestualmente istanza di sostituzione di un anno di pratica, riservandosi espressamente di produrre all'esito l'attestato conclusivo rilasciato dall'Ufficio giudiziario ai fini della convalida .

Ove, al momento dell'iscrizione al Registro dei Praticanti, l'istante sia già in possesso dell'attestato conclusivo rilasciato dall'Ufficio Giudiziario, dovrà allegarlo all'istanza di iscrizione e contestualmente fare richiesta di autorizzazione alla sostituzione del 1° e 2° semestre di pratica.

## **ART.2 (Dichiarazioni dell'avvocato)**

Alla domanda del praticante dovrà essere allegata una dichiarazione dell'avvocato presso cui questo svolgerà la pratica in cui lo stesso, sotto la propria personale responsabilità dovrà:

- indicare il numero e il nome di eventuali altri praticanti;
- indicare la sistemazione all'interno dello Studio;
- attestare la frequenza allo Studio (così come dichiarata dal praticante);
- garantire l'uso delle attrezzature dello Studio e l'esame delle pratiche;
- escludere espressamente lo svolgimento da parte del praticante di mansioni di mera segreteria.

L'avvocato, per poter accogliere un praticante presso il proprio Studio, deve essere iscritto all'Albo degli avvocati di Sassari da almeno cinque anni.

Ciascun avvocato può accogliere presso il proprio studio ai fini della pratica legale, integrazione compresa, un numero massimo di tre praticanti contemporaneamente, salva autorizzazione del Consiglio dell'Ordine.

## **ART.3 (Presentazione del praticante)**

Al deposito della domanda di iscrizione nell'apposito Registro, il tirocinante avvocato riceverà copia del Codice deontologico, una raccolta delle disposizioni relative alla pratica ed un breve Promemoria.

Successivamente verranno comunicate la delibera di iscrizione, da cui decorre il primo semestre di pratica, e la data in cui il medesimo sarà presentato dall'avvocato, che lo ha ammesso alla frequenza del proprio studio, al Presidente del Consiglio dell'Ordine o ad un suo delegato.

In tale occasione il praticante avvocato dovrà sostenere un colloquio vertente sulle norme deontologiche e su quelle che disciplinano la pratica forense.

## **ART.4 (Libretto della pratica e tessera di riconoscimento)**

Dopo il colloquio al praticante avvocato sarà consegnato il "libretto della pratica" contenente appositi spazi per le annotazioni previste.

Il libretto potrà essere utilizzato anche come tessera di riconoscimento e dovrà essere esibito, depositato o, in ogni caso, messo a disposizione del Consiglio per gli adempimenti di Legge ogni qualvolta il praticante avvocato ne venga richiesto. Al praticante verrà anche consegnato un tesserino di riconoscimento, con foto, nel quale sono indicati il nome dello stesso praticante e dell'avvocato che lo ha ammesso alla frequenza del proprio studio; il detto tesserino dovrà essere



sempre portato dal praticante in maniera ben visibile quando questi si trovi all'interno degli Uffici Giudiziari.

In occasione della consegna del libretto della pratica, verrà altresì comunicato al praticante avvocato il nominativo del componente del Consiglio dell'Ordine che quale tutor lo seguirà durante l'esercizio della pratica ed al quale potrà fare riferimento.

### **ART.5 (Il libretto della pratica)**

Il libretto della pratica, sottoscritto dal praticante e vistato dall'avvocato che lo ha ammesso alla frequenza del proprio studio, dovrà essere depositato, nel termine di 30 giorni dalla scadenza del semestre presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine Forense, con le seguenti prescrizioni:

- a) le udienze a cui il praticante ha assistito, devono essere almeno venti con esclusione di quelle di mero rinvio e non più di una al giorno anche se dinanzi a giudici diversi;
- b) gli atti processuali o relativi ad attività stragiudiziali più rilevanti devono essere almeno cinque e diversi tra loro;
- c) le questioni giuridiche devono essere almeno cinque e diverse tra loro.

Unitamente al libretto dovranno essere allegati copie informali dei verbali di udienza relativi ai procedimenti indicati nel libretto stesso comprovanti la presenza del praticante, annotata di suo pugno; ove possibile, potrà essere prodotta idonea attestazione rilasciata dal segretario di udienza o dalla competente cancelleria o, in alternativa, autocertificazione sottoscritta per conferma dall'avvocato che attesti le ragioni ostative della mancata allegazione delle copie dei verbali.

Ogni dichiarazione non conforme al vero rilasciata al Consiglio e/o riportata sul libretto della pratica, ivi compresa l'infedele attestazione della frequentazione dello studio costituiscono grave infrazione disciplinare a carico del suo autore, sia Avvocato che Praticante Avvocato.

Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore a trenta giorni, con esclusione del periodo di sospensione feriale, l'avvocato è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.

### **ART.6 (Svolgimento Pratica)**

Il tirocinio può essere svolto nei modi di cui all'art.41 commi 6, 7 e 9 L.P.

Il tirocinio può essere svolto in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studi per il conseguimento della pratica in presenza e conformità della specifica Convenzione stipulata dal Consiglio dell'Ordine con l'Università ed in conformità con relativa specifica Convenzione quadro stipulata dal CNF ed il MIUR.

Il tirocinio contestuale ad un rapporto di lavoro deve essere svolto nei modi e limiti di cui all'art. 2 D.M. n. 70/2016

In ogni caso il tirocinio dev'essere svolto per almeno 6 mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

Il praticante può trasferire la propria iscrizione presso altro Ordine ove intende proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'Ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano rilasciando il nulla osta e il certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

### **ART.7 (Adempimenti dopo il primo semestre di pratica)**

Decorsi 6 mesi dall'iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti, al compimento del 1°



semestre di pratica svolto in modo tradizionale, il praticante deve depositare presso la segreteria del Consiglio il libretto della pratica unitamente ad una Relazione dell'attività svolta con analisi degli aspetti giuridici e professionali in almeno 3 casi giuridici e 2 questioni deontologiche tutti effettivamente affrontati nel corso del tirocinio (non sostituibili da alcun tipo di analisi ed elaborazione dottrinale).

### **ART.8 (Colloquio dopo il primo semestre di pratica)**

Il praticante al compimento del 1° semestre di pratica deve sostenere un colloquio dinanzi alla competente Commissione consiliare ed alla presenza dell'avvocato o degli avvocati che lo ha/hanno ammesso a svolgere la pratica presso il suo/loro studio.

Il colloquio ha ad oggetto la verifica dell'attività svolta (di cui al libretto), dei casi oggetto della Relazione di fine semestre e della conoscenza dei principi e delle norme che disciplinano l'esercizio della professione (legge professionale, regolamenti attuativi e codice deontologico).

### **ART.9 del Regolamento (Abilitazione al patrocinio)**

Ove il colloquio abbia esito positivo, il praticante potrà presentare istanza di ammissione al patrocinio sostitutivo ex art. 41, comma 12 L.P..

Una volta iscritto nel relativo Elenco e prestato il giuramento, il praticante abilitato potrà esercitare il patrocinio nei limiti previsti dalla legge.

### **ART.10 (Trasferimento studio)**

Qualora il praticante abbandoni lo Studio dell'avvocato presso il quale ha iniziato la pratica per trasferirsi in altro Studio, deve darne immediata comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine con allegata dichiarazione dell'avvocato che accetta il praticante con le stesse modalità di cui all'art. 2. L'eventuale pratica effettuata nel nuovo Studio prima di tale comunicazione non è riconoscibile ai fini del compimento della pratica e del rilascio del relativo certificato.

Nel caso in cui il praticante abbandoni lo Studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai trenta giorni, l'avvocato presso il quale la pratica è svolta è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.

### **ART.11 (Integrazione pratica)**

La pratica può essere svolta anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al tirocinante una sufficiente offerta formativa.

In caso di integrazione della pratica, entrambi gli avvocati sono tenuti a controfirmare il libretto attestando la veridicità delle relative annotazioni.

Ai fini del limite massimo di praticanti per avvocato, l'integrazione della pratica equivale ad iscrizione del praticante.



## **ART.12 (Tirocinio presso Uffici Giudiziari e Scuole di Specializzazione)**

Il diploma conseguito presso le SSPL, di cui all'art.16 D.L.gs. n.398/1997 e ss.mm. e ii., è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per un periodo di un anno.

Ove non presentata contestualmente alla domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti la richiesta di sostituzione e riconoscimento di n.2 semestri di pratica con il diploma della SSPL dev'essere presentata entro 6 mesi dalla conclusione del 1° semestre di pratica tradizionale, pena la cancellazione dal Registro dei Praticanti.

In caso di Tirocinio presso gli Uffici giudiziari di Sassari, il praticante è tenuto a rispettare anche quanto previsto dalle convenzioni stipulate da detti Uffici con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari, assolvendo ad ogni relativo adempimento ivi previsto.

Ove non presentata contestualmente alla domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti, la richiesta di sostituzione e riconoscimento di n.2 semestri di pratica con il Tirocinio presso l'Ufficio giudiziario dev'essere presentata entro 6 mesi dalla conclusione del 1° semestre di pratica tradizionale, pena la cancellazione dal Registro dei Praticanti.

## **ART.13 (Pratica all'estero)**

La pratica all'estero dev'essere svolta nei limiti e secondo le modalità di cui all'art.6 D.M. n.70/2016

## **ART.14 (Interruzione della pratica)**

Fermo quanto previsto dall'art.7 D.M. n.70/2016, l'interruzione della pratica per oltre 6 mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal Registro dei Praticanti nei modi e termini di legge, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel Registro, che può essere deliberata dal Consiglio in presenza dei requisiti di legge.

Ai fini di cui al precedente comma, si considerano giustificati motivi quelli di cui all'art.7 comma 2 D.M. n.70/2016.

In ogni caso il periodo di pratica svolto prima della cancellazione è inefficace ai fini del computo del periodo di cui all'art.41, comma 5 L.P..

In ragione di quanto previsto al comma 1 del presente Regolamento e di quanto al riguardo previsto dalla L.P. e dal D.M. n.70/2016, il praticante una volta concluso positivamente il 1° semestre di pratica, ove non prosegua la medesima in forma tradizionale, entro i successivi 6 mesi deve presentare istanza di autorizzazione alla sostituzione del 2° e 3° semestre con la frequentazione della SSPL o tirocinio presso l'Ufficio giudiziario ex D.L. n.69/2013; in difetto, decorsi i 6 mesi il Consiglio procede alla cancellazione nei modi di legge.

## **ART.15 (Convalida Semestri-Abilitazione al Patrocinio Sostitutivo)**

Alla conclusione del 1° semestre di pratica tradizionale, entro il termine di gg.30, il praticante deve depositare presso la segreteria del Consiglio il libretto della pratica unitamente ad una Relazione dell'attività svolta, con analisi di almeno 3 casi giuridici e 2 questioni deontologiche.

Deve trattarsi di casi e questioni concrete effettivamente affrontate e di cui si è avuta conoscenza diretta nel corso del tirocinio, non essendo a ciò parificabile alcun tipo di analisi ed



elaborazione dottrinale.

A seguito del deposito del libretto e della relazione, il praticante deve sostenere un colloquio davanti alla Commissione consiliare competente.

Il colloquio ha ad oggetto la verifica dell'attività svolta (di cui al libretto), dei casi e questioni oggetto della relazione di fine semestre e della conoscenza dei principi e delle norme che disciplinano l'esercizio della professione (legge professionale e codice deontologico).

Ove il colloquio abbia esito positivo, oltre alla convalida del semestre, il praticante potrà presentare istanza di ammissione al patrocinio sostitutivo di cui all'art.41 comma 12 L.P.

Entro 30 gg. dalla conclusione dell'ultimo semestre, il tirocinante, unitamente al libretto ed alla relativa documentazione ad esso allegata, deve depositare la richiesta del certificato di compiuta pratica.

Il certificato perde efficacia decorsi 5 anni senza che segua il superamento dell'Esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia, il Consiglio dell'Ordine provvede alla cancellazione del soggetto dal relativo Registro dei Praticanti.

### **Art.16 (Vigilanza sull'effettivo svolgimento della pratica)**

Il Consiglio dell'Ordine, in conformità all'art. 8 D.M. n. 70/2016, potrà a sua discrezione, e salvo altri controlli, eseguire le opportune verifiche presso le Cancellerie, nonché convocare ed interrogare il praticante e l'avvocato (o gli avvocati) presso il cui Studio la pratica è svolta allo scopo di vagliare l'idoneità e l'adeguatezza della pratica svolta.

### **ART.17 (Responsabilità)**

L'avvocato è tenuto ad assicurare che la pratica si svolga in modo proficuo e dignitoso al fine del conseguimento delle capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato, per la gestione di uno studio legale e per l'apprendimento ed il rispetto dei principi etici e delle regole deontologiche della professione.

A tal fine l'avvocato deve seguire il tirocinante per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica ed è tenuto a verificare e confermare la veridicità delle dichiarazioni rese nel libretto e delle relazioni presentate dal praticante al Consiglio.

La non veridicità delle annotazioni trascritte nel libretto della pratica o in altre attestazioni e delle dichiarazioni rese dal praticante e/o dall'avvocato, in relazione allo svolgimento della pratica forense, salve eventuali ulteriori differenti responsabilità, costituisce illecito disciplinare, perseguibile e sanzionabile ai sensi del Codice Deontologico, della Legge Professionale e loro regolamenti attuativi.